

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente i ricorsi contro la risoluzione governativa 31 agosto 1962  
circa la dichiarazione di pubblica utilità della conservazione delle opere  
di arginatura del fiume Ticino e del torrente Nadro e circa l'acquisto e la  
conservazione delle opere di canalizzazione nella zona industriale di Bodio

(del 30 agosto 1963)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

1. Con risoluzione del 31 agosto 1962 il Consiglio di Stato dichiarava di pubblica utilità la conservazione delle opere di arginatura del fiume Ticino (sponda destra), delle opere di correzione del torrente Nadro, e l'acquisto e la conservazione delle opere di canalizzazione esistenti nella zona industriale di Bodio, in territorio dei Comuni di Personico, Bodio e Giornico: A tale scopo era prevista la costituzione di un consorzio obbligatorio tra gli enti interessati.

Nel medesimo tempo il Consiglio di Stato approvava, sotto riserva dell'esito di eventuali ricorsi, i seguenti atti:

- planimetria delle opere col comprensorio dell'istituendo consorzio,
- perizia tecnica con preventivo di spesa e relativa proposta di ripartizione tra gli enti interessati,

che venivano depositati per il periodo di trenta giorni presso la Pretura del distretto di Leventina, affinché gli interessati ne potessero prendere conoscenza.

Nel termine di deposito venivano inoltrati al Gran Consiglio i seguenti ricorsi contro la dichiarazione di pubblica utilità:

1. Comune di Giornico, ricorso del 10 ottobre 1962;
2. Comune di Bodio, ricorso del 10 ottobre 1962;
3. Officine del Gottardo S. A., Bodio, ricorso del 13 ottobre 1962;
4. Confederazione svizzera (azienda PTT), Berna, ricorso del 15 ottobre 1962;
5. Monteforno, acciaierie e laminatoi S. A., Giornico, ricorso del 16 ottobre 1962.

Viste le osservazioni 7 novembre 1962 dell'istante Aar & Ticino, a Bodio, concludente per la reiezione dei ricorsi sopra elencati, ci pregiamo trasmettervi i ricorsi medesimi e gli atti ad essi relativi con le seguenti

### *osservazioni:*

1. La dichiarazione di pubblica utilità sopra ricordata e la costituzione di un consorzio obbligatorio tra gli enti interessati è stata chiesta dall'ATEL con istanza del 29 settembre 1961, accompagnata — o successivamente completata — dalla planimetria delle opere col comprensorio del costituendo consorzio, dalla perizia tecnica con preventivo di spesa e relativa proposta di ripartizione tra gli enti interessati.

Nell'istanza si rilevava in modo particolare che le opere di riparo sul fiume Ticino furono eseguite in due riprese fra il 1910 e il 1912 a spese esclusive

dell'ATEL medesima e successivamente, nel 1928, con la partecipazione delle FFS e delle Officine del Gottardo.

In quest'occasione la Confederazione aveva versato un sussidio di Fr. 39.190,—. Il Cantone non aveva invece versato nessun sussidio.

Le opere di correzione del torrente Nadro furono eseguite tra il 1923 e il 1925, in parte da un consorzio all'uopo costituito e in parte dall'ATEL direttamente (parte inferiore e parte superiore).

Nell'istanza si osservava infine che il canale collettore e la fognatura nella zona industriale di Bodio furono eseguiti a diverse riprese a spese della Società istante.

2. In seguito al riscatto degli impianti della Biaschina, l'ATEL dice di aver perso gran parte dell'interesse che essa aveva alla costruzione e alla manutenzione delle opere di cui si tratta. Per questa ragione ne chiede l'assunzione da parte di un apposito consorzio, affinché le spese ricadano sugli interessati in proporzione del vantaggio rispettivamente risentito.

In un primo tempo l'istante chiedeva che le fossero rimborsate, oltre le spese per canalizzazioni, anche quelle per l'attuazione delle opere di arginatura. A questa seconda domanda veniva però in seguito rinunciato per una serie di questioni di diritto pubblico e privato che qui non è più il caso di ricordare (vedi perizia geom. Ferrari, fatta allestire dall'ATEL).

La dichiarazione di pubblica utilità concerne perciò solo la conservazione delle opere di arginatura e l'acquisto (a trattative bonali o in via d'espropriazione) delle opere di canalizzazione.

3. Le critiche formulate dai ricorrenti si possono brevemente riassumere come segue :

a) *Comuni di Bodio e di Giornico* : Contestano la domanda dell'ATEL intesa ad ottenere il riscatto delle canalizzazioni esistenti nella zona industriale e, in via subordinata, contestano il sistema di calcolo del valore.

Il Consorzio di Giornico chiede inoltre l'estensione del consorzio alle opere di correzione del torrente Camosina, da esso medesimo indigato per evitare alluvioni nella zona industriale di cui si tratta.

b) *Officine del Gottardo S. A., Bodio* : Si dichiarano d'accordo per la costituzione del consorzio avente per scopo la manutenzione delle opere. Contestano l'acquisto, cioè il pagamento, delle opere eseguite dall'ATEL. Ritengono irregolare l'applicazione della legge sui consorzi, senza peraltro impugnare la presente procedura... « per dare prova di buona volontà e per facilitare la soluzione dei problemi che si pongono nella zona industriale di Bodio ». Sostanzialmente, le Officine del Gottardo contestano il preventivo di spesa e il relativo progetto di ripartizione tra gli interessati.

c) *Confederazione svizzera (Azienda PTT)* : Contesta la possibilità di costituire un consorzio obbligatorio per l'acquisto e la manutenzione di opere già eseguite, tranne il caso di urgenza di cui all'art. 31 legge sui consorzi. Subordinatamente, contesta il progetto di ripartizione delle spese pubblicato.

d) *Monteforno, acciaierie e laminatoi S. A., Giornico* : Si oppone al riscatto delle opere di canalizzazione, eseguite dall'istante nel proprio preponderante interesse e per avvalorare i suoi fondi : l'onere relativo non può ora essere scaricato su terzi. Subordinatamente, risarcibile deve essere solo il costo effettivo delle opere, dedotti gli ammortamenti.

Contesta inoltre l'utilità pubblica per la conservazione delle opere di arginatura del Ticino e del torrente Nadro nel caso in cui il comprensorio

- non fosse esteso a tutte le opere di arginatura eseguite nella zona industriale, segnatamente a quelle di correzione del torrente Cramosina. In ogni caso, contestate le percentuali di ripartizione delle spese.
4. La descrizione tecnica delle opere e la loro funzione è esposta come segue nel rapporto tecnico 21 maggio 1963 dell'Ufficio cantonale di economia delle acque.

#### A. *Correzione Ticino*

« La sponda destra del fiume Ticino è presentemente protetta da un argine in muratura di blocchi posati a gradinata con copertinaggio di coronamento e gettata di consolidamento al piede, il tutto per una tratta di ca. m. 120 a valle del ponte ferroviario industriale, rispettivamente per una tratta di ca. 800 m. a monte del medesimo. Detta sponda presenta un'ampia convessità pressapoco in corrispondenza della parte centrale della fascia industriale e la direzione della corrente fluviale e quindi rivolta verso il cuore della fascia. La funzione del riparo è pertanto quella di contenere le piene del Ticino, che in quel posto possono raggiungere un valore massimo di ca. 450 mc./sec. e di garantire in tal modo la necessaria sicurezza dei terreni e delle installazioni esistenti fra la sponda e la montagna.

#### B. *Torrente Nadro*

Questo affluente di destra del fiume Ticino sfocia a ca. 560 m. a monte del ponte di Personico.

Si tratta di un torrente montano il cui bacino imbrifero è di ca. 5,8 kmq. e il cui deflusso di massima piena potrebbe raggiungere secondo empiriche valutazioni ca. 50/60 mc./sec.

Le sponde torrentizie, come pure l'alveo, sono munite di opere protettive (ripari) e di consolidamento (briglie) a monte della derivazione del canale sussidiario.

A valle di questa derivazione l'alveo del Nadro è delimitato da solide arginature di sponda; poichè l'alveo torrentizio presenta una accentuata convessità verso nord nella sua parte superiore, dirigendosi poi verso sud nella sua parte inferiore, è ovvio che la mancanza di adeguate arginature in caso di piena potrebbero mettere in serio repentaglio il sedime ferroviario e stradale di accesso, alla fascia industriale, nonchè in generale le installazioni ed i manufatti ivi esistenti. La funzione delle opere di arginatura del Nadro, è quindi quella di un'efficiente protezione in caso di piene, delle installazioni esistenti nella parte sud della fascia industriale ed in particolare dei vitali accessi ferroviario e stradale che la servono. La presenza del canale sussidiario di scarico delle piene, sottolinea in misura ancora maggiore l'importanza della correzione Nadro.

#### C. *Canale collettore a profilo rettangolare 130/100 — Lungh. 850 m.*

Il collettore attraversa longitudinalmente da nord a sud la fascia industriale correndo tra la strada (industriale) e la montagna, pressapoco parallelo alla prima e ad una distanza di ca. 90 m. dalla stessa.

Esso sbocca nel canale di scarico della centrale Biaschina (sponda sinistra). Tra il torrente Nadro e l'inizio del vecchio canale Cramosina (canale ora sostituito da un collettore a sezione circolare che inizia in corrispondenza all'entrata del Rivo Val Grande e sfocia nel Ticino, poichè il torrente Cramosina è stato deviato più a monte), il versante montano presenta diversi scoli che in caso di forti piogge si trasformano in veri e propri torrentelli. All'origine queste acque si disperdevano nella piana fra la montagna e il fiume Ticino e in parte affluivano direttamente a quest'ultimo. La graduale trasfor-

mazione della piana incolta in zona industriale ha naturalmente posto il problema della raccolta delle acque scolanti dal pendio montano, nonchè di quelle meteoriche in posto e di quelle eventualmente utilizzate dalle industrie locali, nonchè gli scarichi luridi provenienti dai diversi fabbricati industriali, come pure le acque (od almeno parte di esse) scolanti dal pendio montano fra il Nadro e il vecchio canale Cramosina ed in particolare concentrati nei rivi Matro, Marti, Ronco e Di Mezzo. L'interesse diretto al mantenimento del collettore e delle opere accessorie (scarichi scoli montani, sponda destra) concerne a nostro avviso, la maggior parte delle installazioni della fascia industriale compresa fra il canale di scarico della centrale Biaschina e la vecchia Cramosina...

... Emerge quindi l'impossibilità, a nostro avviso, di mettere fuori esercizio il collettore, a meno di provvedere altrimenti ad assicurare le funzioni da esso ora svolte.

#### D. *Canalizzazione e scolo (L = 410 m.)*

Si tratta di una tubazione servente la strada industriale a valle del confine Giornico - Bodio.

Questa tubazione del diametro di 60 cm. scarica pure nel canale di servizio della centrale Biaschina.

Scopo di questa canalizzazione è quello di raccogliere le acque bianche meteoriche provenienti dalla strada industriale e dai piazzali, come pure le acque luride provenienti dai fabbricati adiacenti alla strada.

Questa canalizzazione riteniamo adempia in particolare a funzioni di fognatura per fabbricati a ridosso della strada industriale.

La raccolta delle acque bianche provenienti dal sedime stradale assume solo un aspetto secondario ».

5. Secondo la legge sui consorzi del 21 luglio 1913, i ricorsi che contestano la pubblica utilità sono decisi dal Gran Consiglio : tutte le altre opposizioni dal Consiglio di Stato (art. 10).

In questa sede è dunque in discussione unicamente la dichiarazione di pubblica utilità per la conservazione, rispettivamente l'acquisto delle opere di cui si tratta come sopra descritto.

6. La pubblica utilità della manutenzione delle opere di arginatura è contestata, del resto in maniera assai singolare, solo dalla Monteforno. Per quel che riguarda invece le opere di canalizzazione, le contestazioni, come abbiamo visto, sono diverse anche se nessuno dei ricorrenti afferma che le stesse non siano necessarie e conformi alle esigenze della tecnica e non adempiano pertanto adeguatamente alla funzione per cui furono attuate. Nessuno contesta cioè che l'oggetto dell'espropriazione non risulti necessario al soddisfacimento di un interesse generale, comune a tutti i proprietari di fondi indicati nel comprensorio dell'istituendo consorzio. Del resto, appare subito a prima vista che simile contestazione non avrebbe potuto essere obiettivamente avanzata.

Le contestazioni riguardano invece in genere il diritto all'indennità per la cessione delle opere di canalizzazione da parte dell'ATEL, sul cui ammonitare dovrà peraltro pronunciarsi, in caso di disaccordo, la competente Commissione distrettuale di espropriazione, secondo le disposizioni della legge cantonale di espropriazione del 15 gennaio 1940. Qualche ricorrente (Officine del Gottardo, PTT, ecc.) solleva peraltro la questione di principio sulla legittimità dell'espropriazione di opere già eseguite, poichè la legge sui consorzi prevederebbe la possibilità di decretare la istituzione di consorzi obbligatori solo per l'esecuzione di opere riconosciute di pubblico interesse e non per

l'espropriazione di opere esistenti eseguite da terzi. Simile modo di procedere presterebbe il fianco ad abusi e toglierebbe ai consorziandi i diritti loro garantiti dalla legge, segnatamente quelli di cui all'art. 6 legge sui consorzi. L'eccezione non può però trovare serio fondamento non appena il problema voglia essere esaminato con qualche attenzione.

7. La legge sui consorzi del 21 luglio 1913 prevede che le opere di sistemazione di laghi, fiumi e torrenti del Cantone devono essere eseguite e mantenute per mezzo e a spese di consorzi obbligatori quando dalle medesime derivi vantaggio a più di un interessato e ne sia stata riconosciuta la pubblica utilità (art. 1 e 3).

A sua volta la legge sanitaria del 18 novembre 1954 e il relativo regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958 prevedono la possibilità di istituire consorzi obbligatori di privati per la costruzione di una pubblica fognatura secondo le norme della legge sui consorzi (art. 116 rispettivamente art. 46).

Esiste dunque, tanto per le opere di arginatura quanto per quelle di fognatura, una base legale qualificata sia per la dichiarazione di pubblica utilità sia per l'istituzione del consorzio, senza che si debba far ricorso alla norma generale dell'art. 29 legge sui consorzi per cui il Consiglio di Stato può, anche d'ufficio, decretare la istituzione di consorzi obbligatori per l'esecuzione di qualsivoglia opera d'interesse pubblico. Ma il punto di contestazione non è tanto questo, come abbiamo visto, quanto quello a sapere se sia legittima l'espropriazione di un'opera esistente, che non deve cioè essere *costruita* così come letteralmente prevedono le leggi sopra ricordate.

Ora, se lo scopo di un'espropriazione per causa di pubblica utilità è generalmente quello di attuare una nuova opera, non si può comprendere come la legge possa permettere — poniamo — l'espropriazione di uno stabile destinato ad essere demolito per far posto a un altro avente determinate caratteristiche ed esigenze, mentre non dovrebbe permettere invece quella che avesse per oggetto uno stabile già rispondente ai necessari requisiti voluti dall'ente pubblico. Simile situazione nel presente caso porterebbe cioè a negare la espropriabilità delle opere esistenti da un lato e a permettere dall'altro di costituire in consorzio gli interessati per l'attuazione, magari nello stesso modo, delle opere esistenti! Una soluzione certamente, oltre che contraria e qualsiasi ragionevole principio economico, che sarebbe anche contraria allo spirito stesso della legge, che si è limitata a prevedere la situazione più probabile e più comune, senza tuttavia escludere quelle diverse e meno frequenti.

8. Le eccezioni sollevate dal Comune di Giornico e dalla Monteforno circa l'inclusione di altre opere nel consorzio non entrano in considerazione in questa sede e dovranno semmai formare oggetto, ricorrendone le necessarie premesse, della procedura prevista dall'art. 27 legge sui consorzi.

P. q. m.

vi proponiamo di respingere i ricorsi sopra elencati.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Ghisletta*

p. o. Il Cancelliere :  
*Beati*

